

Diritto di famiglia. Oggi al Senato parte la discussione della riforma

L'affidamento condiviso alla ricerca del riordino

Rafforzata la scelta a favore di una effettiva bigenitorialità

Giovanni Negri
MILANO

Parte la riforma dell'affidamento condiviso. Oggi la commissione Giustizia del Senato inizierà la discussione sul disegno di legge che interviene a modificare alcuni aspetti della disciplina approvata nel 2006. Un voto che allora fu bipartisan e un esame che anche adesso parte con la convinzione nella possibilità di un largo accordo.

Il provvedimento, che si fonda sul monitoraggio compiuto sull'attuazione della legge da parte dell'associazione «Crescere insieme», ha come obiettivo quello di eliminare i problemi più rilevanti emersi in questi primi anni. Tra questi, quella che la relazione al testo qualifica come «la più insidiosa forma di non applicazione della legge n. 54 del 2006» e cioè il proliferare di sentenze in cui a un formale riconoscimento di affidamento condiviso si accompagnano invece modalità e contenuti di fatto identici a quelli di un affidamento esclusivo.

Per questo il disegno di legge rafforza il diritto del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, prevedendo la pariteticità di questi in materia di cura, educazione e istruzione. Un diritto all'affidamento condiviso che non può essere influenzato dall'età dei figli, dalla distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti. Toccherà poi al giudice determinare i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore «stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo

conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro».

Quanto al mantenimento, il disegno di legge si preoccupa di chiarire che ciascuno dei genitori dovrà contribuire in maniera diretta, tenendo conto che il costo dei figli dovrà essere calcolato con riferimento da una parte alle sue attuali esigenze, dall'altra alle attuali risorse economiche complessive dei genitori (senza più riferimenti al tenore di vita passato, ormai sconvolto dalla separazione). Come contributo diretto il giudice deve valutare anche il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Inoltre, il disegno di legge sottolinea come non è facoltà del giudice scegliere a sua discrezione fra affidamento condiviso e esclusivo, ma solo proteggere il minore da uno dei genitori se l'affidamento condiviso potesse provocargli un pregiudizio. Ancora, si stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione o l'introduzione in essa di un soggetto estraneo fa venire meno quei requisiti di habitat naturale dei figli che permettono di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Tra le proposte di riforma c'è spazio anche per l'intervento del giudice sugli atti compiuti da uno dei genitori in pregiudizio all'altro (decisioni da condividere e invece prese unilateralmente come il cambio di residenza o l'iscrizione a istituti scolastici): l'autorità giudiziaria dovrà muoversi non tanto in una prospettiva punitiva o risarcitoria, ma con l'obiettivo di ripristinare nei limiti del possibile la situazione precedente.

Mantenimento. Al giudice la decisione sull'importo

Assegno al figlio naturale

ROMA


Ha diritto al mantenimento il figlio nato da una relazione extraconiugale, per il quale sia stata dichiarata la paternità in sede giudiziaria, anche se il padre lo rifiuta. Non solo. È il giudice a decidere la misura dell'assegno, al di là delle richieste della madre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 9300 del 19 aprile 2010, respingendo il ricorso di un uomo presentato contro la dichiarazione giudiziale di paternità, intervenuta nei confronti di un minore concepito durante la relazione con una donna sposata. L'uomo lamentava, tra l'altro, di dovere al figlio naturale, un mantenimento troppo elevato, anche in considerazione del fatto che già contribuiva alle

LA POSIZIONE

Per la Cassazione anche senza affetto da parte di uno dei genitori è l'interesse del minore a dover prevalere spese per la figlia legittima.

La Corte, respingendo il motivo, ha dichiarato che spetta al giudice che dichiara la paternità il potere di stabilire l'ammontare del mantenimento, e che questo si lega esclusivamente all'interesse del minore. L'uomo aveva inoltre cercato di ovviare all'obbligo del contributo mensile, perché i giudici nella dichiarazione di paternità non avevano tenuto conto del fatto che lei era sposata (e che quindi il bambino andava considerato come figlio legittimo di lei e del marito) e che la loro relazione era stata davvero brevissima.

La Cassazione ha invece af-



fermato che, «poichè la madre aveva dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento, nè si frappone alcun ostacolo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito». Inoltre, sul fronte della carenza di affetto, la Corte ha ribadito che, visto l'interesse del minore che deve costituire la bussola di tutto l'intervento, questo non viene meno per l'assenza di "affectio" da parte del presunto padre.